



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 428 del 28/02/2025

Riconoscimento della città di Napoli quale "Città della sartoria Artigianale"

Firmato da: Pasquale Di Fenza

**PROPOSTA DI LEGGE: “Riconoscimento della città di Napoli quale
“Città della sartoria Artigianale”**

ad iniziativa del Consigliere Regionale

PASQUALE DI FENZA

PROPOSTA DI LEGGE: “**Riconoscimento della città di Napoli quale “Città della sartoria Artigianale”**”

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 8, comma r dello Statuto regionale, si propone di valorizzare la storia e lo stile della sartoria napoletana divenuti l'emblema dell'artigianato campano.

Art. 2 (Riconoscimento)

1. La Regione Campania, per le finalità di cui all'articolo 1, riconosce a Napoli la qualifica di "Città della sartoria artigianale" in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta dalla produzione di abiti su misura cuciti dai sarti campani.

Art. 3 (Obiettivi)

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere la conoscenza dello stile sartoriale artigianale napoletano quale peculiarità unica del territorio di Napoli;
 - b) creare opportune iniziative formative e didattiche volte a valorizzare la scuola sartoriale napoletana;
 - c) documentare e diffondere la storia della sartoria napoletana anche attraverso eventi divulgativi e conoscitivi.

Art. 4 (Premio “Sarto dell’anno”)

1. La Regione Campania, istituisce il Premio regionale "Sarto dell’Anno" volto a valorizzare le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale della Città di Napoli.
2. A decorrere dall'anno 2025, il premio, di cui al comma 1, è assegnato con cadenza annuale, alle migliori eccellenze sartoriali regionali, sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione esaminatrice composta da tre membri di cui: uno designato dall'Assessore Regionale competente in materia di artigianato, uno tra le Associazioni di Categoria del Settore e dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della Campania in materia di Artigianato.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.
4. L'organizzazione del Premio è demandata alla Regione Campania.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2025 – 2026 – 2027, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 6
(Attuazione)

1. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di artigianato provvedono a adottare gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.